




Sportello Unico Attività Produttive  
Comune di Gabicce Mare

**PUBBLICI SPETTACOLI E  
TRATTENIMENTI  
( ex art. 68 e 69 T.U.L.P.S.**

A cura della Dott.ssa Giovanna Prioli  
Responsabile del I Settore – Affari Generali  
Responsabile S.U.A.P.  
del Comune di Gabicce Mare



L'organizzazione di pubblici spettacoli o trattenimenti presuppone l'ottenimento della licenza ex art. 68 o 69 T.U.L.P.S. (Testo Unico di Pubblica Sicurezza).


Per spettacolo si intende l'attività in cui lo spettatore assiste passivamente (es: spettacoli musicali / spettacoli teatrali).

Per trattenimento si intende l'attività che presuppone che lo spettatore partecipi attivamente (es: ballo).

Quando lo spettacolo / il trattenimento si svolge in luogo pubblico la licenza serve sempre.

Quando lo spettacolo si svolge in luogo aperto o esposto al pubblico la licenza deve essere richiesta qualora sia organizzato nell'ambito di un'attività imprenditoriale.

Il presupposto principale per il rilascio di tali licenze è la valutazione delle condizioni di sicurezza dei luoghi in cui avviene il pubblico spettacolo / trattenimento, ai sensi di quanto stabilito dall'art.80 T.U.L.P.S..



La valutazione delle condizioni di sicurezza è fatta, di norma, tramite le Commissioni di Vigilanza di Pubblico Spettacolo.

Fino al 28 novembre 2013 erano due: quella Comunale e quella Provinciale.

Da tale data rimangono operanti solo quelle Comunali, in quanto quelle Provinciali, per effetto di quanto disposto dal D.L. sulla Spending Review n.95/2012, convertito dalla legge n. 135/2012, sono state soppresse, anche se la Prefettura dovrà garantire comunque in qualche modo la funzione di controllo.

La Commissione Comunale di Vigilanza è competente ad esaminare i luoghi di pubblico spettacolo con capienza inferiore alle 5.000 persone (ed i cinema ed i teatri con capienza inferiore a 1.300)

La Prefettura è competente ad esaminare i luoghi di pubblico spettacolo con capienza superiore alle 5.000 persone (ed i cinema ed i teatri con capienza superiore a 1.300)



## **La Commissione Comunale di Vigilanza e' composta:**

- a) dal Sindaco o suo delegato che la presiede;
- b) dal Comandante del Corpo di polizia municipale o suo delegato;
- c) dal dirigente medico dell'organo sanitario pubblico di base competente per territorio o da un medico dallo stesso delegato;
- d) dal dirigente dell'ufficio tecnico comunale o suo delegato;
- e) dal Comandante provinciale dei Vigili del fuoco o suo delegato;
- f) da un esperto in elettrotecnica.

Alla Commissione possono essere aggregati, ove occorra, uno o più esperti in acustica o in altra disciplina tecnica, in relazione alle dotazioni tecnologiche del locale o impianto da verificare.



## La Commissione:

- esprime parere sui progetti di nuovi teatri e di altri locali o impianti di pubblico spettacolo e trattenimento, o di sostanziali modificazioni a quelli esistenti;
- verifica le condizioni di solidità, di sicurezza e di igiene degli impianti;
- indica le misure e le cautele ritenute necessarie sia nell'interesse dell'igiene che della prevenzione degli infortuni;
- accerta la conformità alle disposizioni vigenti;
- accerta la visibilità delle scritte e degli avvisi per il pubblico prescritti per la sicurezza e per l'incolumità pubblica.
- controlla con frequenza che vengano osservate le norme e le cautele imposte e che i meccanismi di sicurezza funzionino regolarmente, suggerendo all'autorità competente gli eventuali provvedimenti.



## **PRESUPPOSTI E I REQUISITI NECESSARI PER EFFETTUARE PUBBLICI SPETTACOLI E TRATTENIMENTI:**


- il possesso in capo al richiedente dei requisiti morali (art. 11, 12 tulps e antimafia)
- la disponibilità dei locali o dell'area sulla quale si intende svolgere la manifestazione;
- la stipula di apposita assicurazione per responsabilità civile verso terzi;
- Il rispetto della normativa sul rumore;
- la sussistenza di tutti i requisiti di sicurezza, di sicurezza e di igiene dei luoghi.
- la sussistenza dei requisiti edilizi, urbanistici e di destinazione d'uso del locale



**NUOVO COMMA INTRODOTTO AGLI ARTT. 68 E 69 DAL D.L. 8/8/2013,  
n.91 convertito, con modificazioni dalla L. 7/10/2013, n.112**

*“Per eventi fino ad un massimo di 200 partecipanti e che si svolgono entro le ore 24 del giorno di inizio, la licenza e' sostituita dalla segnalazione certificata di inizio attività ..., presentata allo sportello unico per le attività produttive o ufficio analogo.”*


Pertanto con la modifica introdotta agli artt.68 e 69 del T.U.L.P.S. si stabilisce che nel caso in cui abbiamo una capienza inferiore alle 200 persone e la manifestazione non supera le 24 ore, la pratica può essere presentata sotto forma di SCIA



L'art. 141 del Regolamento T.U.L.P.S. già stabiliva al comma 2 che, per i locali e gli impianti con capienza complessiva pari o inferiore a 200 persone, le verifiche e gli accertamenti delle condizioni di solidità e di sicurezza, sono sostituite (ferme restando le disposizioni sanitarie vigenti), da una relazione tecnica di un professionista iscritto nell'albo degli ingegneri o nell'albo degli architetti o nell'albo dei periti industriali o nell'albo dei geometri che attesta la rispondenza del locale o dell'impianto alle regole tecniche stabilite con decreto del Ministro dell'interno

Si ritiene che la relazione tecnica di un ingegnere, o architetto o perito industriale o geometra debba comunque essere sottoposta al parere della C.C.V.L.P.S. in quanto è vero che la stessa sostituisce le verifiche e gli accertamenti della Commissione, ma la Commissione rimane competente ad esprimere il parere sul progetto del locale/impianto di pubblico spettacolo e trattenimento. Pertanto si ritiene che la SCIA possa essere presentata solo se la Commissione di Vigilanza si è già espressa.





Il parere favorevole della C.C.VL.P.S. nel caso in cui la manifestazione venga nuovamente organizzata con le stesse caratteristiche, potrà essere utilizzata per la durata di anni due dal suo rilascio, semplificando in questo modo l'iter delle pratiche successive.

## **SANZIONI**

Lo svolgimento del pubblico spettacolo o trattenimento in mancanza del titolo abilitativo comporta, ai sensi dell'art. 666 del codice penale, una sanzione amministrativa da € 258,00 ad € 1.549,00.

Se la licenza è stata negata, revocata o sospesa si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da € 413,00 a € 478,00. Esemple disposta la cessazione dell'attività svolta in difetto di licenza/SCIA.